

PSA. 2247

04 APR 2012



**COMUNE DI MIRTO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2011/2012**

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (scuole primarie, secondarie inferiori e secondarie superiori) a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

La borsa di studio, oggetto dell'intervento, sarà erogata:

- a) nella misura minima di €. 51,64, pari al tetto minimo di spesa sostenuta che consente l'ammissione al beneficio;
- b) in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, se compresa tra detto importo minimo, e nella misura massima di:
- 1) €. 60,00 per le scuole primarie;
  - 2) €. 70,00 per le scuole secondarie inferiori;
  - 3) €. 90,00 per le scuole secondarie superiori.

L'Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano di riparto di livello provinciale, riservandosi di determinare l'importo individuale da assegnare in rapporto al numero complessivo degli aventi diritto ed alle disponibilità di bilancio.

L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.

**Tipologia delle spese ammissibili**

- A) spese connesse alla frequenza della scuola:
- somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto;
  - corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
  - rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'ente locale (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nella ipotesi che per le stesse il richiedente non abbia avanzato istanza per l'ottenimento del buono scuola previsto dalla legge regionale n. 14/2002);
- B) spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'interno del comune di residenza;
- C) spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli enti locali o in esercizi interni alla scuola;
- D) spese per sussidi scolastici:
- spese sostenute per l'acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale ad integrazione del corredo scolastico obbligatorio o comunque finalizzato ad integrarlo. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbligatori.

**Soggetti beneficiari**

Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad €. 10.632,94. Tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).

Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regione siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre regioni.

**Modalità per la partecipazione**

Ai fini della partecipazione, a pena d'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:

- 1) "Domanda di borsa di studio", che dovrà essere redatta sul formulario a disposizione di chi lo richiedesse sia al Comune di Residenza sia presso l'Istituzione Scolastica frequentante e dovrà essere compilato dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dei seguenti allegati:
  - 1a) fotocopia della "Attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" redatta sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2010 e recante timbro e firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia. Tale "Attestazione", previa compilazione della "Dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere rilasciata dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti;
  - 1b) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità.
  - 1c) fotocopia del codice fiscale.

L'Assessorato ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva, per il tramite degli enti preposti alla realizzazione dell'intervento, di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

L'istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del **30 Aprile 2012** e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori statali e paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Daniela M. Amato)

